

# Comune di Casali del Manco

Provincia di Cosenza

*(Istituito il 5 maggio 2017, ai sensi della L.R. n. 11/2017 mediante fusione dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta)*

Via A. Proviero, 9 – CAP 87059

Partita IVA/Codice Fiscale: **03509990788**

Telefono 0984 432000 Fax 0984 432033

Sito web istituzionale : [www.comune.casalidelmanco.cs.it](http://www.comune.casalidelmanco.cs.it)

Casali del Manco, località Casole Bruzio (CS)

Codice ISTAT: **078156**

pec: [comune.casalidelmanco@asmepec.it](mailto:comune.casalidelmanco@asmepec.it)

## SETTORE 4 - TECNICO - POLIZIA LOCALE

Protocollo n°: 12866 del 13/09/2024

### ORDINANZA N° 75 DEL 13/09/2024

**OGGETTO: Provvedimento in tema di igiene e sanità pubblica: Non Conformità acqua potabile Fontanino Pubblico – Via Provinciale loc. Spezzano Piccolo**

**Vista** la nota dell’A.S.P. di Cosenza n. 111818 del 12/09/2024, acquisita agli atti del Comune con prot. n. 12832 del 13/09/2024, con la quale viene notificato l’esito delle analisi di laboratorio eseguiti su campioni di acqua potabile, prelevati da personale ASP, presso il fontanino pubblico di:

- Via Nazionale loc. Spezzano Piccolo

da cui emerge che tali campioni risultano "NON conformi a quanto previsto dal D.lgs. n. 18/2023", e che si rende necessario disporre l’inibizione temporanea dell’acqua al consumo alimentare, nonché garantire tutti gli interventi necessari per il rientro dei parametri di conformità;

**Considerata** l’esigenza, al fine di garantire la tutela della salute pubblica e le condizioni di sicurezza igienico - sanitarie, di interdire provvisoriamente la potabilità dell’acqua nelle aree asservite dalla rete idrica su cui insiste il fontanino pubblico in oggetto, nelle more di attuazione dei necessari interventi per il conseguente rientro dei parametri e negli standard di qualità fissati dal D. lgs. n° 18/2023, secondo le indicazioni dell’ASP di Cosenza;

**Considerato** che sono state attivate da parte di questa Amministrazione le procedure per l’esecuzione di ulteriori controlli sulla potabilità dell’acqua erogata nel territorio interessato, oltre al controllo delle reti idriche interessate, onde eliminare la causa della non conformità, ai sensi del D. lgs. 18/2023;

**Visto** l’art. 50, c. 5, del TUEL approvato con D. lgs. n° 267/2000, in base al quale “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;

### ORDINA

per i motivi esposti in premessa, ed in via cautelativa, il divieto dell’utilizzo dell’acqua per scopi potabili e per il consumo umano, nella zona in premessa.

Dispone, come da prescrizione dell’ASP di Cosenza, l'utilizzo dell'acqua, nelle aree asservite dalla rete idrica su cui insistono i fontanini pubblici di cui sopra, per soli scopi igienici, (pulizia della casa, igiene

**della persona) e se sottoposta a bollitura per uso (alimentare, preparazione alimenti, lavaggio stoviglie, lavaggio apparecchiature sanitarie e lavaggio oggetti per l'infanzia);**

Il divieto come sopra disposto, avrà durata sino a revoca della presente Ordinanza, a seguito degli interventi necessari e del conseguente ripristino delle condizioni di potabilità.

### **DISPONE**

- 1) che copia della presente ordinanza venga trasmessa, per gli adempimenti di competenza:
  - a) all'ASP di Cosenza Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie Pec: [sian@pec.cosenza.it](mailto:sian@pec.asp.cosenza.it);
  - b) all'Ufficio Vigilanza del Comune.
  - c) alla Ditta affidataria del servizio di verifica e controllo periodico delle acque pubbliche;
  
- 2) venga affissa:
  - a) all'Albo Pretorio online Comunale;
  - b) nelle zone afferenti alla tubazione di collegamento dei fontanini pubblici.

**Il Responsabile del Settore**

**f.to Dott.ssa Francesca Pisani**

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)